



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

E, per conoscenza:

- All'Ufficio III – Relazioni Sindacali
- All'Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento
- All'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
- All'Ufficio per la Pianificazione il Controllo e lo Sviluppo della Formazione

OGGETTO: Decreto DCFORM n. 150 del 2 dicembre 2021 concernente il 91° corso di formazione per allievi vigili del fuoco – Informativa.

Per opportuna informazione alle Organizzazioni sindacali si trasmette il decreto in oggetto indicato concernente il periodo di applicazione pratica di tre mesi da svolgersi presso i poli didattici territoriali.

IL DIRETTORE CENTRALE
(VALLEFUOCO)

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» e in particolare l'articolo 6, recante disposizioni per il corso di formazione per allievi vigili del fuoco;

VISTO il Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a norma dell'articolo 2 della Legge 30 settembre 2004, n. 252";

VISTA la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 19 maggio 2020 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 concernente le ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

VISTO il Decreto 21 gennaio 2019, n. 23, emanato dal Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso pubblico e della Difesa Civile, recante "Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e di applicazione pratica, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, nonché le modalità di svolgimento dell'esame teorico-pratico per l'accesso al ruolo dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 6 ottobre 2018, n. 127";

VISTO il Decreto 25 maggio 2020, n. 107, emanato dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, che modifica il Decreto 21 gennaio



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

2019, n. 23 in relazione alla durata dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso;

VISTO il Decreto 28 aprile 2021, n. 68 emanato dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, che modifica l'art. 6 del Decreto 21 gennaio 2019, n. 23;

VISTO il Decreto 26 maggio 2021, n. 77, emanato dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, che abroga il comma 3 dell'art. del Decreto 21 gennaio 2019, n. 23

VISTO il D.P.R. n. 64 del 28.2.2012 recante "Regolamento di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco";

VISTO l'articolo 29 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

VISTI i vari decreti con cui sono stati indicati i nominativi degli Allievi Vigili del Fuoco chiamati a frequentare il 91° corso di formazione;

VISTO il Decreto DCFORM n. 51 del 28/05/2021 con cui è stato adottato il programma didattico e sono state definite nel dettaglio le modalità di svolgimento del 91° corso di formazione per allievi vigili del fuoco ed, in particolare, l'Allegato 1 ove sono riportate le materie del corso di formazione teorico-pratico avente durata di 6 mesi e le materie da svolgere nel periodo di applicazione pratica di 3 mesi e l'Allegato 2 con cui sono stati definiti i periodi di ripasso, per ciascuna materia e modulo didattico, finalizzato alla rispettiva seduta di recupero da parte degli allievi vigili del fuoco che non hanno superato le relative verifiche periodiche e la durata dei moduli didattici da frequentare da parte degli allievi vigili del fuoco che hanno superato il 20% delle assenze in ciascuna materia/modulo didattico;

VISTO il Decreto DCFORM n. 128 del 18/11/2021, che modifica il Decreto DCFORM n. 51 del 28/05/2021, per il prolungamento di una settimana da destinare a periodo di recupero e ripasso per gli Allievi Vigili del Fuoco del 91° corso che hanno accumulato assenze superiori al 20% consentito in ciascuna materia/modulo didattico per causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

RAVVISATA la necessità di definire nel dettaglio le modalità di svolgimento del periodo di applicazione pratica di 3 mesi, a conclusione del periodo di formazione teorico-pratica e dell'esame finale svolto in data 2 dicembre 2021;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

DECRETA

Art. 1

Periodo di applicazione pratica

1. L'allievo vigile del fuoco che supera l'esame finale ed ottiene il giudizio di idoneità al servizio di istituto è avviato all'espletamento del periodo di applicazione pratica, di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 e s.m.i., con la qualifica di vigile del fuoco in prova.
2. Il periodo di applicazione pratica, della durata di tre mesi (ovvero 12 settimane), da svolgere presso le strutture di formazione centrali e territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dal 6 dicembre 2021 al 25 febbraio 2022;
3. Durante tale periodo i vigili del fuoco in prova effettuano le seguenti attività:
 - a) soccorso tecnico urgente in affiancamento guidato, con assegnazione ad un turno di servizio 12/24 - 12/48 o in alternativa 12/36, secondo l'esigenze dei Comandi dei vigili del fuoco;
 - b) corso patente terrestre di 2^a categoria - corso speciale, ai sensi della Circolare DCFORM prot. n. 30715 del 28/10/2011 (attività prevista per i soli allievi già in possesso di patente civile C o D, di cui alla nota DCFORM prot. n. 40832 del 25/11/2021);
 - c) corso patente terrestre di 3^a categoria - corso speciale, ai sensi della Circolare DCFORM prot. n. 30715 del 28/10/2011 (attività prevista per i soli allievi già in possesso di patente civile C e D, oppure C+ CQC, oppure patente terrestre di 2^a categoria, di cui alla nota DCFORM prot. n. 40832 del 25/11/2021);
 - d) corso di polizia giudiziaria della durata di 38 periodi da 45 minuti per periodo, comprensivi di 6 periodi d'esame a cura dei poli didattici territoriali di formazione e rivolto agli allievi che non svolgono i corsi di formazione di patente terrestre di cui alle lettere precedenti b) e c);
 - e) corso topografia applicata al soccorso (TAS) livello 1 della durata di 38 periodi da 45 min a periodo, comprensivi di 6 periodi d'esame a cura dei poli territoriali di formazione e rivolto agli allievi che non svolgono i corsi di formazione di patente terrestre di cui alle precedenti lettere b) e c);
 - f) corso aeroportuale modulo pratico da effettuare presso la Scuola di Formazione Operativa secondo quanto previsto dalla Circolare DCFORM prot. n. 12565 del 07/04/2014 rivolto agli allievi come indicato nella note DCFORM-Area I prot. n. 40408 del 23/11/2021 e n. 40820 del 25/11/2021;
 - g) corso di aggiornamento SAF Basico della durata di 108 periodi da 45 min a periodo, comprensivi d'esame a cura dei Poli territoriali di formazione rivolto a tutti gli allievi.
4. Per le prove di verifica relative a tali attività, ove previste, si rimanda al successivo art. 2.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA FORMAZIONE

5. Al termine del periodo di applicazione pratica, il vigile del fuoco in prova consegue la nomina a vigile del fuoco, sulla base di una relazione del Comandante del Comando dei vigili del fuoco presso cui ha svolto il predetto periodo di applicazione pratica. La predetta relazione è costituita da un giudizio sulla condotta complessiva dell'allievo, formulata tenendo in considerazione i seguenti fattori:
 - a) assenze effettuate nel periodo di applicazione pratica, che non potranno superare 15 giorni, esclusi i casi connessi all'emergenza COVID-19;
 - b) aspetti disciplinari ovvero il vigile del fuoco in prova non deve aver subito procedimenti che abbiano dato luogo a sanzioni superiori al rimprovero verbale.
6. In caso di valutazione negativa, il vigile del fuoco in prova è ammesso a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica, sulla base della motivata proposta del Comandante del Comando dei vigili del fuoco presso cui ha svolto il predetto periodo di applicazione pratica.

Art. 2.

Prove di verifica previste per il periodo di applicazione pratica

1. Durante il periodo di applicazione pratica i vigili del fuoco in prova sono sottoposti a verifiche finalizzate al monitoraggio dei risultati dell'apprendimento e dell'insegnamento dei moduli didattici frequentati.
2. I risultati delle verifiche di cui al presente articolo vengono, altresì, acquisiti agli atti del fascicolo personale dell'allievo e sono utili per la definizione del percorso formativo individuale del medesimo, anche in funzione delle esigenze di organizzazione operativa del Comando di assegnazione.
3. Dei risultati delle verifiche di cui al presente articolo è data comunicazione al Comando dei Vigili del Fuoco di prima assegnazione di ciascun Vigile del Fuoco.

IL DIRETTORE CENTRALE
(VALLEFUOCO)